

Previdenza

Pensioni

Informazioni News



Informazioni Previdenziali

(Bollettino mensile a cura dello SPI CGIL di Pistoia inerente le informazioni, le segnalazioni di provvedimenti o di normative previdenziali e di importanti sentenze in materia di lavoro)

**Numero - 2 -
Dicembre 2004**

Permessi art. 33 Legge 104/92

Permessi per assistenza portatori di handicap

L'Inps, con messaggio del 10/11/2004, ha portato a conoscenza che il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, interessato della questione relativa all'influenza dei permessi ex art. 33 della Legge 104/92, sulle ferie e sulla 13ª mensilità, ha espresso parere secondo il quale **la fruizione dei suddetti permessi non comporta alcuna riduzione delle ferie e della 13ª mensilità**, in quanto operando tale riduzione, si verrebbe a concretizzare un'inosservanza del principio di parità di trattamento applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, sia nel settore privato che in quello pubblico, e si configurerebbe quindi una discriminazione illegittima a danno dei disabili e di chi li assiste.

L'Inps ha poi chiarito che il parere del Ministero del Lavoro è fondato sulla portata innovativa contenute nel D.L. n° 216/03 per la "parità di trattamento in materia di occupazione e condizione di lavoro" pertanto il beneficio di cui sopra è applicabile dall'anno 2003 e non è suscettibile di applicazione retroattiva.

Invalidi Civili

Chemioterapia e accompagnamento

Le persone affette da patologie oncologiche e debilitate dalla chemioterapia possono ottenere l'indennità di accompagnamento:

Un beneficio che può essere riconosciuto a fronte di brevi periodi di inabilità (inferiori al mese). Lo ha affermato la Corte di cassazione con la sentenza n° 10212/04 - *" Nessuna norma, sottolinea la Corte, vieta il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, anche per periodi molto brevi "*.

Nella fattispecie il malato, sottoposto a chemioterapia, era a tal punto debilitato dal trattamento, da **non riuscire a raggiungere da solo l'ospedale** e da necessitare quindi dell'accompagnamento.

Con altra sentenza (la n° 8060/2004) la Cassazione ha stabilito che spetta l'indennità di accompagnamento a una persona **in grado di compiere gli atti quotidiani**, come lavarsi, nutrirsi e muoversi autonomamente, seppur a fatica, nella propria abitazione, **qualora, non sia in grado di uscire e camminare da sola per strada**.

Infortuni in itinere

Comportamenti contrari alle norme di legge o di comune prudenza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n° 5525/2004 ha negato il diritto alla rendita in favore dei familiari superstiti di un bracciante agricolo, deceduto a causa di un incidente che aveva causato il ribaltamento del trattore per errata manovra in fase di parcheggio, **in quanto sprovvisto di patente di guida per mezzo agricolo**.

Nella motivazione la Corte prevede che i casi di infortunio in itinere devono essere visti con rigore e non possono prevedere comportamenti contrari a norme di legge o di comune prudenza.

Sullo stesso argomento la Cassazione, con un'altra sentenza (n° 11885/2003) aveva rigettato la domanda di corresponsione della rendita Inail, proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa in un infortunio occorsogli mentre alla guida di un ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione al luogo di lavoro, **avendo imboccato una strada in violazione del divieto di transito** ed in incrocio da un'autovettura per evitare la quale era caduto e le lesioni riportate ne avevano causato la morte.

Invalidità INPDAP

Le Commissioni competenti

Dal 23/2/2004, in base a un Decreto interministeriale, la competenza per le domande **per il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio**, nonché, **per gli accertamenti di inidoneità o altre forme di inabilità** (compresa l'inabilità ai sensi dell'art.2 comma 12 della Legge 335/95) è così ripartita:

- a) nei confronti degli appartenenti alle **forze armate** e ai **corpi di polizia**, anche ad ordinamento civile, in servizio o collocati in quiescenza, gli accertamenti sanitari sono effettuati dalle **Commissioni mediche ospedaliere**, territorialmente competenti;
- b) nei confronti dei dipendenti di **Enti pubblici non economici** nazionali, regionali e locali, gli accertamenti sono effettuati dalla **Commissione medica operante presso l'ASL** territorialmente competente in relazione alla sede di ultima assegnazione del dipendente, ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto, qualora il dipendente sia, rispettivamente, pensionato o deceduto;
- c) nei confronti degli **altri dipendenti delle pubbliche amministrazioni**, in servizio o collocati in quiescenza, i predetti accertamenti sono effettuati dalla **Commissione medica di verifica** che ha sede nella Provincia ove è ubicato l'ente di ultima assegnazione del dipendente ovvero del luogo di residenza del pensionato o dell'avente diritto;

Rimangono di competenza delle Commissioni mediche ospedaliere (Cmo) le istanze inviate dall'Inpdap e pervenute alle stesse entro il 22/2/2004, e gli accertamenti, anche se successivi a detta data, su revisione che fosse stata disposta dalle Commissioni mediche ospedaliere stesse.

Indennità di Disoccupazione e di Mobilità

Entro la fine dell'anno il saldo delle addizionali Irpef

L'Inps sta inviando una comunicazione a tutti coloro che hanno ricevuto prestazioni temporanee non pensionistiche (es. Disoccupazione o Indennità di Mobilità) quando questa erogazione è cessata prima del mese di Novembre 2004, di **provvedere direttamente al versamento del residuo delle addizionali Irpef regionale e comunale, entro il 31/12/2004.**

Nella lettera viene spiegato che non è stato possibile completare il recupero delle addizionali, che viene effettuato in rate mensili fino al mese di Novembre, indicando il residuo debito da pagare, tramite il modello di pagamento unificato F24, rivolgendosi agli uffici postali, agli sportelli di qualsiasi concessionario per la riscossione delle imposte oppure alle banche convenzionate.

Alla lettera è allegato un prospetto dove sono indicati i riferimenti da riportare sul Mod. F24 e i codici tributo che sono:

3801 per l'addizionale regionale

3817 per l'addizionale comunale.

Associati in partecipazione

Vincolo di iscrizione all'Inps

Da quest'anno, in base all'art.43 del DL269/03, anche gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, devono obbligatoriamente iscriversi a una gestione previdenziale Inps.

I compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo sono soggetti alla contribuzione previdenziale nella misura del 17,3% sino alla prima fascia di reddito (pari a 37.883 Euro) e del 18,3% superata la prima fascia e sino ad un massimale di 82.400 Euro. Il 55% del contributo è a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.

Il nuovo fondo è finalizzato all'erogazione della pensione contributiva al raggiungimento dei requisiti. Per ottenere una copertura pensionistica per l'intero anno è necessario che agli associati vengano accreditati almeno 2.229,89 Euro per il 2004.

I contributi devono essere versati dall'associante il 16 del mese successivo a quando vengono corrisposti (anche a titolo di acconto) utilizzando il Mod. F24, con la casuale " ASS". Un decreto ancora da emanare definirà l'assetto della gestione per cui i contributi potranno essere versati solo dopo la sua emanazione.

Gli associati devono, inoltre, comunicare all'Inps l'inizio dell'attività entro un massimo di 30 giorni dall'inizio.

Rivalutazione delle Pensioni

L'aumento previsto dal 1 Gennaio 2005

Sulla Gazzetta Uff. del 10/12/04 n° 289 è stato pubblicato il Decreto Interministeriale che stabilisce l'aumento dell' 1,9% delle pensioni dell'anno prossimo, salvo conguaglio da effettuarsi quando scatterà la perequazione automatica per l' anno successivo.

Per il 2004 è stato confermato il parametro uguale a quello revisionale di inizio anno pertanto non ci saranno conguagli per i pensionati.

I nuovi importi per il 2005, calcolati sulla base dell'aumento dell' 1,9% sono:

Minimi pensionistici mensili lavoratori dipendenti e Autonomi	Pensioni Sociali	Assegni Sociali
420,02	309,02	374,97

Pensioni superiori al minimo (Aumento percentuale)	Scaglioni mensili (In Euro) di pensione
1,9 % (100% indice Istat)	Fino a 1.236,54
1,71 % (1,71% indice Istat)	Oltre 1,236, 54 e Fino a 2.060,90
1,42 % (75% indice Istat)	Oltre 2.060,90

Orario di Lavoro

Sottoscrizione del foglio di presenze

Con la sottoscrizione del foglio di presenza con l'indicazione dell'orario di lavoro, il dipendente rende una dichiarazione che, se prodotta dall'azienda in una causa di lavoro, ha valore di una confessione stragiudiziale e forma quindi piena prova contro chi l'ha sottoscritta.

Per inficiare il valore probatorio di questa dichiarazione non è sufficiente dimostrare prova testimoniale che l'effettiva durata della prestazione è stata superiore a quella che risultata dai fogli di presenza (Cassazione sez. Lavoro sentenza del 11/8/2004 n° 15618).

Pertanto il lavoratore che voglia contestare le risultanze del foglio di presenza deve dimostrare di aver firmato il documento per errore o perché indotto contro la sua volontà.

Emissione generalizzata dell' Estratto Conto **Indagini conoscitiva**

Al termine della campagna di emissione dell'Estratto Conto (Mod. ECO) L' Inps ha promosso un' indagine telefonica di carattere per valutare con gli utenti gli esiti di questa emissione e per conoscere direttamente i problemi che i lavoratori hanno incontrato.

Per questo, l'indagine è finalizzata a verificare la ricezione dell' estratto conto da parte dell'utente, la correttezza dei dati anagrafici e contributivi, e a richiamare l'attenzione sulla possibilità di richiedere il Codice PIN, che serve per accedere a tutti i servizi personalizzati presenti sul sito internet www.inps.it.

Lavoro domestico **Tredicesima per Colf e Badanti**

In occasione del Natale e comunque non oltre il 31 Dicembre deve essere pagata la tredicesima mensilità alle colf e badanti.

La tredicesima è pari, di norma, alla mensilità di retribuzione erogata durante l'anno.

Il calcolo varia secondo la tipologia del contratto di lavoro domestico e secondo le modalità di pagamento dei compensi:

- a) **in caso di paga mensile** - La tredicesima è pari alla mensilità di dicembre
- b) **in caso di paga settimanale** - La paga settimanale va moltiplicata per le settimane dell'anno e il tutto va diviso per 12;
- c) **in caso di paga oraria** - L'ammontare della retribuzione corrisposta nell'anno va diviso per 12;

Nel caso di anno parzialmente lavorato, in quanto l'assunzione è avvenuta in corso d'anno, devono essere tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Pensioni di vecchiaia **Requisito contributivo minimo**

Si ricorda che fino al 31/12/92 si è acquisito il diritto alla pensione di vecchiaia, sia da parte dei lavoratori dipendenti che autonomi, con **15 anni di copertura contributiva**.

Dal 1 Gennaio 1993 detto requisito subisce un graduale inasprimento, di un anno ogni due, e dal **2001 è di 20 anni**.

Resta comunque sufficiente il **precedente requisito contributivo** (in genere di 15 anni) per chi lo ha perfezionato alla data del 31/12/92 e per coloro che, anteriormente alla stessa data, siano stati ammessi alla **prosecuzione volontaria**, anche se non hanno effettuato versamenti.

AUGURI
di un BUON NATALE
e di un MIGLIORE ANNO NUOVO